D.R.S. 241
Serv. 4

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali
Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

"Autorizzazione al funzionamento"

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTA la legge regionale 09.05.1986, n. 22;
VISTO il D.P.Reg. 28 maggio 1987 recante l'approvazione del regolamento tipo sull'organizzazione dei servizi socio-assistenziali;
VISTO il D.P.Reg. 29.06.1988 con il quale sono stati determinati gli standard strutturali ed organizzativi che gli enti assistenziali, le associazioni e le cooperative devono possedere per potere essere iscritti all'albo regionale ai fini del convenzionamento con i Comuni per la gestione dei servizi assistenziali;
VISTO il D.A. 29.03.1989 con il quale è stato istituito l'albo unico regionale degli enti di assistenza previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 22 citata;
VISTA la legge regionale del 16.12.2008, n. 19;
VISTO il D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996 approvativo degli schemi di convenzione tipo, con il quale sono stati altresì parzialmente innovati gli standard organizzativi dei servizi di cui alla citata legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986;
VISTO il D.P.Reg. del 14/06/2016 n. 12 con il quale sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali;
VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata "Servizio 4 Albi – Gestione e Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Antonino Maggio;
VISTO il Decreto D.G. n. 2901 del 31.10.2017 con il quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE AQUILONE ONLUS è stato iscritto al n. 4709 dell'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati per la sezione Minori e la tipologia Struttura di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati per una struttura sita in Castelbuono Via Mangano n. 30;
VISTA l'istanza presentata con la quale l'Ente COOPERATIVA SOCIALE AQUILONE ONLUS con sede legale in Castelbuono Via Giovanni Falcone n. 1 chiede l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per la diversa tipologia Comunità Alloggio sita in Castelbuono Via Mangano n. 30;
CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 28 della citata l.r. n. 22/86 le strutture socio assistenziali residenziali o diurne sono soggette, ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 26, alla autorizzazione al funzionamento;
ESAMINATA la documentazione prodotta dall' Ente;
VISTO il parere reso dal Comune di Castelbuono con nota n. 687 del 11.01.2019, P.E.C. n. 1094 del 11.01.2019;

VISTO il parere igienico-sanitario reso con nota n. 357 del 11.02.2019 dall' A.S.P.6 di Palermo;
RILEVATO che sussistono i presupposti per rilasciare l'autorizzazione al funzionamento;

D E C R E T A

ART. 1 Il Decreto D.G. n. 2901 del 31.10.2017 con il quale è stato iscritto al n. 4709 dell'albo regionale l'ente COOPERATIVA SOCIALE AQUILONE ONLUS con sede in Castelbuono Via Mangano n. 30 per la sezione Minori tipologia Struttura di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati è revocato. La Struttura di accoglienza di secondo livello dei Minori Stranieri Non Accompagnati con sede in Castelbuono Via Mangano n. 30 è cancellata dal n. 4709 dell'Albo regionale delle istituzioni pubbliche e private istituito ai sensi della l.r. 22/86.
ART. 2 Ai sensi dell'art. 28 della l.r. n. 22/86 viene concessa l'autorizzazione a funzionare all'ente COOPERATIVA SOCIALE AQUILONE ONLUS con sede legale in Castelbuono Via Giovanni Falcone n. 1 per lo svolgimento dell'attività assistenziale a favore di Minori presso la Comunità Alloggio sita in Castelbuono Via Mangano n. 30 e per una ricettività di n. 10 unità.
Detta autorizzazione ha validità di sei mesi a partire dalla data del presente decreto.
ART. 3 Entro il termine di scadenza dell'autorizzazione, l'ente dovrà richiedere con documentata istanza l'iscrizione all'albo regionale ai sensi dell'art. 26 della l.r. 22/86.
ART. 2 L'ente è obbligato, comunque, ad assicurare nell'espletamento dell'attività autorizzata la presenza di operatori, per numero e profili professionali, nel rispetto degli standards organizzativi di cui al D.P.R.S. del 29.06.1988 per come modificato ed integrato dal D.P.Reg. n. 158 del 4.06.1996.
ART. 5 Il Comune territorialmente competente nell'ambito delle proprie attribuzioni previste dall'art. 16 della L.R. 22/86 eserciterà l'opportuna vigilanza per la verifica del mantenimento dei requisiti in conformità agli standard regionali.
ART. 6 Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa vigente.

Palermo, 20 FEB. 2019

IL DIRIGENTE
Antonino Maggio

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
Paolo Sanfarlo